



SDD Servizi
 Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 14 2013

Argomenti :

1. DDL "Semplificazioni"

Premessa

Il Consiglio dei Ministri del 19.06.2013 ha approvato un disegno di legge con il quale verranno introdotte una serie di **semplificazioni agli adempimenti fiscali** oggi in essere.

La maggior parte sembrano dettati ad una logica di buon senso e di alleggerimento delle operazioni a carico degli operatori, e un'altra parte rilevante, incentrata sul telematico, potrebbe dare una interessante spinta propulsiva ad una "sburocratizzazione" dei rapporti con istituzioni ed agenzie e un'accelerazione dei tempi per risposte e avvii di iniziative.

1. Il disegno di legge in pillole...

Come sarà immediatamente chiaro già ad una prima occhiata, basti vedere il numero di pagine a seguire, ridurre in pillole il DDL è opera assai ardua e al tempo stesso pericolosa, in un ordinamento normativo che conosciamo intriso di ripetizioni e sovrapposizioni.

D'altronde, come indicato nella premessa, tale nuova monumentale produzione legislativa vorremmo affrontarla e quindi proporla come la medicina buona che ci farà tanto bene.

Semplificazioni specifiche

SEMPLIFICAZIONE	OBBLIGO PRE SEMPLIFICAZIONE	POST SEMPLIFICAZIONE
Agenti : più facile ottenere le ritenute ridotte	L'articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/73 prevede che, per ottenere l'applicazione delle ritenute nella misura del 20%, gli agenti devono dichiarare ai loro committenti di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. Questa dichiarazione andava spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita) e aveva effetto per l'intero anno solare successivo	Non è più necessario presentare ogni anno la dichiarazione che consente agli agenti di ottenere l'applicazione della ritenuta di acconto nella misura del 20% sulle provvigioni legate ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. La comunicazione deve essere ripresentata solo se vengono meno le condizioni per fruire delle ritenute d'acconto ridotte
Omaggi : elevato ad € 50 il limite di deduzione ai fini IVA	Fino a oggi la detrazione d'imposta ai fini IVA era ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore ad euro 25,82. Ai fini delle imposte sui redditi, in base all'articolo 108, comma 2 del TUIR, sono interamente deducibili le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore ad euro 50	Il limite per la piena deducibilità delle spese per gli omaggi sale ad euro 50 anche per l'IVA e non solo per le imposte dirette. Per evitare complicazioni alle imprese, la soglia ai fini IVA si allinea così a quella delle imposte dirette

Assicuratori esteri : denuncia annuale per i premi incassati	Fino a oggi, il comma 5 dell'articolo 4-bis della Legge n. 1216 del 1961 prevedeva che, ai fini del pagamento dell'imposta sui premi assicurativi, il rappresentante fiscale – nominato dalle imprese assicuratrici che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi – presentasse ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile	La comunicazione del rappresentante fiscale dell'assicuratore estero che opera in Italia diventa annuale, e non più mensile, e va presentata all'Agenzia entro il 31 maggio, indicando i premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente. Inoltre, per allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri, lo stesso obbligo dichiarativo viene esteso anche alle imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, senza però avvalersi di un rappresentante fiscale
Amm.to finanziario : eliminato nulla osta AgE per dedurre le quote di ammortamento	Il comma 4 dell'articolo 104 del TUIR subordina la possibilità di dedurre quote di ammortamento finanziario differenziate, riguardanti l'investimento complessivo realizzato nell'ambito di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, all'ottenimento di un'apposita autorizzazione che viene rilasciata mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate	È possibile dedurre liberamente le quote di ammortamento finanziario differenziate riguardanti l'investimento complessivo realizzato nell'ambito di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche a prescindere dall'apposita autorizzazione rilasciata mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Rimborsi : unica richiesta per ottenere gli interessi in conto fiscale	Il contribuente doveva presentare un'istanza separata al fine di ottenere il pagamento degli interessi maturati sui rimborsi	Basta un'unica istanza per ottenere il pagamento in conto fiscale dei rimborsi dei crediti d'imposta e dei relativi interessi maturati. Il contribuente non è più costretto quindi a presentare due richieste separate e gli interessi vengono liquidati e pagati dall'agente della riscossione contestualmente all'erogazione dei rimborsi
Società non residenti : no all'indirizzo della stabile organizzazione o del rappresentante fiscale	Fino a oggi, il secondo comma dell'articolo 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 obbligava le società e gli Enti con sede legale o amministrativa fuori dal territorio italiano a fornire comunque questi dati al Fisco	Scompare l'obbligo per le società o gli Enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato di indicare nella propria dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. La modifica normativa alleggerisce i contribuenti e sopprime questo adempimento dal momento che si tratta di informazioni già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria
Successioni : dichiarazione da presentare solo per attivo superiore a € 75.000	Fino a oggi, l'articolo 28, comma 7, del Testo Unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni fissava un valore più basso dell'attivo ereditario al di sopra del quale scattava l'obbligo della denuncia. I contribuenti erano esonerati dal presentarla, infatti, solo al verificarsi delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto; ✓ valore dell'attivo ereditario non superiore a lire 50 milioni e senza comprendere beni immobili o diritti reali immobiliari. L'articolo 30 dello stesso Testo Unico obbligava, invece, ad allegare alla dichiarazione di successione la copia autentica di alcuni documenti quali gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dai quali	Si allarga la platea di contribuenti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e si alleggerisce la documentazione per chi deve consegnarla al Fisco. Aumenta a 75mila euro, infatti, il valore "soglia" dell'attivo ereditario devoluto al coniuge o ai parenti in linea retta (prima fissato a 50 milioni di vecchie lire) per poter essere esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Inoltre, per chi la presenta diventa più facile allegare la documentazione: non occorre più accompagnare necessariamente la denuncia con gli originali o le copie autenticate dei documenti, ma sono sufficienti le copie non autenticate, insieme alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

	risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; l'ultimo bilancio o inventario di cui all'articolo 15, comma 1; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo Testo Unico	
Società tra professionisti (STP) : assimilate alle associazioni	Fino a oggi, l'articolo 10 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 consentiva il costituirsi di società di persone e di capitali per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ma non disciplinava il relativo regime fiscale. Lo stesso articolo affermava il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale: il primo poteva essere svolto in forma individuale, ma anche in forma associata e comune; la seconda poteva essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato	Le società tra professionisti, anche se regolamentate nel sistema ordinistico, producono reddito di lavoro autonomo che viene attribuito ai soci per trasparenza. In pratica la modifica normativa estende a questa categoria il medesimo trattamento fiscale già previsto per le associazioni tra professionisti esistenti
Dichiarazioni d'intento : obbligo di comunicazione in capo all'esportatore abituale	Fino a oggi, l'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Legge n. 746 del 29 dicembre 1983 prevedeva che l'esportatore abituale – per effettuare acquisti o importazioni di beni senza l'applicazione dell'IVA – consegnasse o spedisse al fornitore, prima dell'operazione, una lettera d'intento, cioè una dichiarazione con cui manifestava la volontà di avvalersi di questa facoltà. A sua volta, il cedente o prestatore doveva comunicare telematicamente all'Agenzia i dati contenuti nella lettera d'intento entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluivano le operazioni realizzate senza applicare l'imposta	L'obbligo di comunicare all'Agenzia i dati contenuti nelle lettere di intento si sposta, dal 1° gennaio 2014, dal fornitore dell'esportatore abituale a quest'ultimo. Per effetto delle novità, infatti, è l'esportatore a trasmettere telematicamente all'Agenzia la dichiarazione di intento che lo stesso contribuente dovrà consegnare al proprio fornitore per usufruire della possibilità di effettuare gli acquisti senza applicazione dell'IVA
Comunicazione <i>black list</i> : solo annuale e per le operazioni che superano € 1.000	L'attuale versione del Decreto Legge n. 40 del 2010 prevede che siano comunicate all'Agenzia delle Entrate le operazioni intercorse con Paesi <i>black list</i> se di importo superiore ad euro 500	La comunicazione delle operazioni con operatori ubicati in territori <i>black list</i> diventa a cadenza fissa annuale, e non più collegata alle singole operazioni. Inoltre, sale da euro 500 ad euro 1.000 la soglia dell'esenzione dall'obbligo di comunicare le operazioni, allargando così il ventaglio delle transazioni "libere" dal vincolo della segnalazione al Fisco
Società persone : operazioni straordinarie più facili da dichiarare	La normativa previgente prevedeva per società di persone ed Enti equiparati l'utilizzo dei modelli dichiarativi approvati il 31.01 del nuovo anno ma prima della chiusura del periodo d'imposta a cavallo. Inoltre, come per le persone fisiche anche le società di persone e i soggetti di cui all'articolo 5 effettuavano i versamenti del saldo IRPEF entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione	Via libera all'utilizzo dei "vecchi" modelli dichiarativi anche per le società di persone con esercizi a cavallo. La modifica consente di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione rivedendo i termini entro i quali effettuare il versamento per le società di persone
Regimi speciali : comunicazione dell'opzione direttamente in dichiarazione	Le disposizioni previgenti richiedevano che l'opzione per alcuni regimi (in particolare per la trasparenza, per il consolidato, per il regime della <i>tonnage tax</i> e per la determinazione del valore della produzione netta secondo i criteri	Scegliere di aderire ad alcuni regimi speciali – come ad esempio la trasparenza, il consolidato o la <i>tonnage tax</i> – diventa più veloce perché non richiede più l'obbligo di inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia

	delle società di capitali ed Enti commerciali da parte delle società di persone e delle persone fisiche imprenditori) fosse portata a conoscenza dall'Agenzia delle Entrate mediante una comunicazione separata i cui tempi e modalità sono dettati da procedimento attuativo del direttore dell'Agenzia	delle Entrate. L'opzione, infatti, viene segnalata al Fisco direttamente con la prima dichiarazione dei redditi utile, cioè quella presentata nell'anno a partire dal quale l'ingresso nel regime ha efficacia
VIES : tempi brevi per iniziare a effettuare operazioni intracomunitarie	In base all'articolo 27 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, i contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie ne manifestano la volontà nella dichiarazione di inizio o di variazione dell'attività. A seguito di questa manifestazione di volontà, l'Ufficio ha trenta giorni di tempo per inibire o revocare l'autorizzazione. In mancanza dell'atto di diniego, il contribuente viene inserito nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie e acquisisce la legittimazione a effettuare le stesse operazioni	I contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono esprimere questa volontà nella dichiarazione di inizio o di variazione dell'attività e il Fisco ha solo 15 giorni, al posto dei precedenti 30, per comunicare l'eventuale diniego. Si accorcia quindi di 15 giorni il tempo in cui il silenzio del Fisco vale come assenso
Sostituti di imposta : compensazione delle ritenute pagate in più su F24	Fino a ora i sostituti d'imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d'imposta e minori ritenute in caso di credito ed effettuano la compensazione interna delle ritenute versate in eccedenza rispetto al dovuto	Il datore di lavoro o Ente pensionistico utilizza il modello F24 per effettuare la compensazione interna delle ritenute versate in più rispetto al dovuto
Vitto e alloggio professionisti: non più obbligo di riaddebito in fattura	Fino a oggi l'articolo 54 del TUIR stabiliva che le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande fossero integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e addebitate in fattura	Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo

Gli ambiti di intervento sono molteplici e nei più svariati campi . si potrebbe quasi commentare a ciascuno il suo.

Si può senz'altro apprezzare l'intervento in materia di successioni.

Degna di nota anche la semplificazione, per i rimborsi su conto fiscale, in un'unica istanza della richiesta di quanto spettante e dei relativi interessi maturati.

Da accogliere positivamente la modifica della periodicità delle Comunicazioni *black-list*, per le quali l'orizzonte annuale è senz'altro sufficiente e più agevolmente gestibile a livello amministrativo.

Sarà sicuramente accolta con il giusto plauso la, speriamo, definitiva sistemazione del c.d. "spesometro", vale a dire della Comunicazione Art. 21 o Comunicazione delle operazioni rilevanti IVA che numerosi pensieri ha dato ad operatori e amministrazione finanziaria.

L'elenco degli interventi è però solo all'inizio.

Quindi proseguiamo a snocciolare, punto per punto, gli altri aspetti sui quali l'esecutivo spera di fornire sicuri ed efficaci strumenti di semplificazione per operatori economici e contribuenti.

Semplificazioni nelle dichiarazioni e nei modelli

SEMPLIFICAZIONE	OBBLIGO PRE SEMPLIFICAZIONE	POST SEMPLIFICAZIONE
Agevolazioni alle imprese: il quadro RU semplificato abbraccia tutti i crediti d'imposta	In precedenza, il quadro RU risultava di complessa gestione da parte dei contribuenti: composto di 22 sezioni per i crediti agevolativi, con ulteriori sezioni per la gestione dei crediti d'imposta ricevuti e trasferiti e per i limiti di utilizzo, per un totale di 4 pagine	A partire dal modello di dichiarazione dei redditi UNICO 2013 è stato completamente ristrutturato e semplificato il quadro RU, dedicato ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. In particolare, è stata prevista un'unica sezione "multimodulo" che raggruppa tutti i crediti agevolativi, a eccezione di tre crediti che, per via delle specifiche informazioni richieste, sono gestiti in apposite sezioni. Inoltre, è stato eliminato il quadro della decadenza. Infine, i crediti ricevuti e trasferiti confluiscono in campi ad hoc
Minusvalenze partecipazione: se superiori a € 5.000.000 vanno in dichiarazione	L'articolo 1 del D.L. n. 209/2002 ha previsto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate anche a seguito di più atti di disposizione. Questo obbligo è funzionale all'accertamento della conformità dell'operazione alle norme di legge (articolo 37-bis, D.P.R. n. 600/1973). Per assolvere a questo obbligo era prevista una specifica comunicazione, con allegata copia del Bilancio e Nota Integrativa, da inviare alla DRE competente, entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate	A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro sono indicati solo nella dichiarazione dei redditi (a partire dal modello UNICO 2014) e non vanno più inviati documenti alla Direzione Regionale competente
Minusvalenze su titoli : se superiori a € 50.000 si comunicano in dichiarazione	L'articolo 5-quinques del D.L. n. 203/2005 ha previsto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e differenze negative di importo superiore ai 50 mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri. Al fine di assolvere a questo obbligo informativo è prevista una specifica comunicazione, da inviare alla Direzione Regionale competente, entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate	A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a 50 mila euro è effettuata con la dichiarazione dei redditi e non vanno più inviate comunicazioni alla Direzione Regionale competente
Beni d'impresa : variazione criteri valutazione in UNICO	L'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato	Se un'impresa varia i criteri di valutazione dei propri beni iscritti in bilancio, ne darà comunicazione all'Agenzia delle Entrate direttamente nella dichiarazione dei redditi. La semplificazione è operativa a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (modello UNICO 2014)
IVA di gruppo : eliminato mod. IVA 26LP	Per i gruppi societari è prevista una particolare procedura di liquidazione dell'IVA che consente a controllanti e	Esce di scena il modello IVA 26LP per il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla

	controllate di recuperare le eccedenze di credito mediante la compensazione di debiti e crediti che emergono dalle liquidazioni e dalle dichiarazioni delle stesse società. Rispetto a questa procedura era stato introdotto il modello IVA 26LP con il quale la società controllante operava il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura. Questo documento doveva essere presentato dalla controllante all'Agente della riscossione territorialmente competente, insieme alle garanzie prestate dalle singole società controllate, entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA	procedura di liquidazione IVA di gruppo. La novità parte dal 2014, con riferimento all'anno d'imposta 2013. I dati che finora erano indicati nel modello confluiranno nella dichiarazione annuale IVA presentata dall'Ente o società controllante, fermo restando l'obbligo di presentare all'Agente della riscossione le garanzie prestate dalle singole società controllate, i cui crediti trasferiti hanno trovato compensazione nella procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo
Quadro EC : nuova versione light	L'articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR prevedeva la compilazione di un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per far valere le risultanze dei disallineamenti civili / fiscali a seguito della riforma del diritto societario. Il quadro, dopo la soppressione dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR, può essere compilato solo per riassorbire le eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007	Meno dati da indicare nel quadro EC del modello UNICO rispetto agli anni precedenti. La novità parte dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2013 (modello UNICO 2014)
Modulistica fiscale internazionale : nuovi modelli di domanda per i non residenti che hanno diritto a rimborso o esonero dall'imposta italiana e nuovo attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti	La modulistica fiscale internazionale deve essere costantemente adeguata alla continua evoluzione giuridica, in linea con i principi di trasparenza dell'attività amministrativa e di semplificazione per i contribuenti, per gli operatori e per i sostituiti d'imposta italiani e con l'obiettivo di assicurare certezza e tempestività delle procedure di rimborso ed esonero. (Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà emanato entro il 10 luglio 2013)	Saranno approvati, entro il prossimo 10 luglio, i modelli di domanda per il rimborso o l'esonero dall'imposta italiana applicata su redditi corrisposti a soggetti non residenti, nonché un modello di attestato di residenza fiscale utilizzabile dai soggetti residenti in Italia per ottenere il rimborso o l'esonero dall'imposta estera. Gli utilizzatori di questi modelli sono: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i soggetti non residenti aventi diritto al rimborso o all'esonero dall'imposta italiana come previsto dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, della direttiva del Consiglio n. 90/435/CEE del 23 luglio 1990 (Direttiva "madre figlia") e della Direttiva del Consiglio n. 2003/49/CEE del 3 giugno 2003 (Direttiva "interessi e canoni"), nonché gli intermediari autorizzati a rappresentarli; ✓ i contribuenti residenti tenuti a esibire alle Amministrazioni estere un attestato di residenza fiscale in Italia per il rimborso o l'esonero dall'imposta estera sulla base della normativa convenzionale e comunitaria; ✓ i sostituiti d'imposta italiani cui viene richiesta l'applicazione diretta dei benefici riferibili alla normativa internazionale

Semplificazione nelle comunicazioni al Fisco

	OBBLIGO PRE SEMPLIFICAZIONE	POST SEMPLIFICAZIONE
Comunicazione Art. 21 : più facile il c.d. ("spesometro")	In attuazione dell'articolo 21 del D.L. n. 78/2010, nella versione vigente in precedenza, era stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, che disciplinava le modalità operative dell'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ad euro 3.000, al netto dell'IVA. Il contenuto della comunicazione è stato poi modificato dal D.L. n. 16/2012	Lo "spesometro", o meglio la Comunicazione Art. 21, che prevede l'obbligo per gli operatori economici di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti a fini IVA, è interessato da alcune misure di semplificazione, che troveranno applicazione a partire dalle comunicazioni relative all'anno 2012. L'intervento è di larga portata e riguarda sia le operazioni interessate, sia i dati da comunicare, che le modalità e la tempistica di invio. Come prevede la norma (articolo 21 del D.L. n. 78/2010 modificato dal D.L. n. 16/2012), le operazioni da comunicare saranno: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tutte quelle fra operatori economici (<i>business to business</i>); ✓ quelle per le quali non è previsto l'obbligo di fattura (<i>business to consumer</i>), solo quando di importo almeno pari ad euro 3.600, IVA inclusa. Un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate specificherà, con riferimento alle operazioni per cui è previsto l'obbligo di fattura, che è possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa: <ul style="list-style-type: none"> ✓ le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo; ✓ l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta relativa all'anno di riferimento. Inoltre sarà previsto che, nel caso di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore ad euro 300 nel mese, dovrà essere comunicato esclusivamente il numero del documento, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare complessivo dell'imposta Con lo stesso Provvedimento sarà approvato il modello di comunicazione per la trasmissione dei dati tramite Entratel o Fisconline che potrà, tra l'altro, essere utilizzato anche per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, tra euro 1.000 ed euro 3.600, effettuate con persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Si evita così un doppio adempimento comunicativo e la duplicazione della comunicazione relativa alle operazioni non inferiori ad euro 3.600, al lordo dell'IVA
Comunicazioni leasing e noleggio	Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011, che aveva integrato il precedente Provvedimento del 5 agosto 2011, oltre a estendere anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di specifici beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili) l'obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti, aveva razionalizzato lo stesso obbligo in relazione alle previsioni dell'articolo 21 del D.L. n. 78/2010, <i>ratione tempore</i>	A partire dalle comunicazioni relative all'anno 2012, gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, potranno comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, il modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA ("spesometro"). La comunicazione riguarderà, nel caso in cui non venga emessa fattura, soltanto i contratti di

	vigente. In particolare, gli operatori commerciali erano tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a comunicare i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, dei propri clienti, nonché i dati dei garanti e dei beni oggetto del contratto. Nella comunicazione vanno indicati anche i dati relativi alle cessioni e agli acquisti non connessi ai contratti di leasing, locazione o noleggio di importo superiore ad euro 3mila, a partire dal 2011, ed euro 25mila per il 2010	leasing e di noleggio di valore pari o superiore ad euro 3.600. (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell'articolo 21 del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 16/2012)
Acquisti RSM	Attualmente, a seguito di una cessione di beni, senza addebito dell'IVA in fattura, da parte di un fornitore sanmarinese a favore di un operatore economico nazionale, quest'ultimo deve integrare con l'imposta dovuta la fattura ricevuta e provvedere alla sua annotazione sia sul registro delle fatture emesse sia sul registro delle fatture ricevute. Deve, inoltre, comunicare in modalità cartacea le avvenute annotazioni entro 5 giorni (C.M. n. 30/510542 del 20 aprile 1973) all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente, indicando i numeri progressivi annuali attribuiti nei rispettivi registri	Gli operatori economici italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino potranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente online utilizzando il modello previsto per le operazioni rilevanti IVA ("spesometro"). Il modello dovrà essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri. (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell'articolo 21 del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 16/2012)
Operazioni effettuate con gli operatori economici black list ovunque localizzati	I soggetti passivi IVA devono presentare una comunicazione ad hoc per informare il Fisco sulle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato	Comunicazione telematica anche per i dati i relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. I soggetti passivi IVA potranno utilizzare un unico canale comunicativo per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di tutti gli operatori economici ovunque localizzati. Non cambiano i periodi di riferimento della comunicazione (trimestrali e mensili) e il termine per la comunicazione (entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento). (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell'articolo 21 del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 16/2012)
Beni ai soci : in arrivo i casi di esclusione	Le regole per la comunicazione dei beni in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore erano disciplinate con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011	Saranno semplificati gli adempimenti comunicativi concernenti i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore. In particolare, saranno esclusi dalla comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono <i>fringe benefit</i>; ✓ i beni di società e di Enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a Enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; ✓ i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore. <p>Inoltre la comunicazione dei finanziamenti a favore delle imprese individuali o collettive dovrà essere effettuata, da parte delle imprese stesse, solo se di ammontare superiore ad euro 3.000 annui. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata per le capitalizzazioni. (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione)</p>
Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori : stop alle causali obsolete	I precedenti Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003 e del 2 luglio 2010 prevedevano l'utilizzo delle causali delle operazioni "Cvs"	Con il venir meno delle causali valutarie statistiche (Cvs), per la comunicazione dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, a carico delle banche e degli altri operatori finanziari saranno utilizzate le causali già adottate dagli operatori finanziari (D.lgs. n. 231/1997) per l'Archivio Unico Informatico. Sono così eliminate le causali delle operazioni ormai desuete. (Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà emanato entro il 30 settembre 2013)
Misuratori fiscali : niente più dichiarazione di installazione	Attualmente, all'atto di messa in servizio di un apparecchio misuratore fiscale, l'utilizzatore deve inviare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione, redatta in duplice esemplare, contenente i dati identificativi del misuratore, la sua denominazione commerciale, il numero di matricola e dell'ubicazione dell'esercizio in cui è in servizio. Con analoghe modalità devono essere comunicate le eventuali variazioni	Gli esercenti non dovranno più inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di messa in servizio dei registratori di cassa. Le informazioni, riportate anche nel libretto fiscale dell'apparecchio, sono, infatti, già comunicate all'Agenzia in via telematica dal soggetto che esegue la verifica periodica all'atto dell'installazione o disinstallazione. (Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà emanato entro il 2013)
Dati catastali immobili : stop invio modello CDC	Ora il modello CDC per la comunicazione dei dati catastali può essere presentato solo in forma cartacea all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto entro 20 giorni dal versamento dell'imposta di registro per la cessione, la risoluzione o la proroga. La comunicazione dei dati catastali può essere inoltre effettuata telematicamente dagli utenti dei servizi telematici	Il modello CDC per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili va in pensione. I dati catastali saranno comunicati con altre modalità: con il modello 69, presso gli Uffici, o per via telematica contestualmente al pagamento delle imposte nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione e di affitto. (Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà emanato entro luglio 2013)

Semplificazione nei servizi online

	OBBLIGO PRE SEMPLIFICAZIONE	POST SEMPLIFICAZIONE
Pagamento imposte : più spazio all'F24	Attualmente, il pagamento delle imposte dovute è effettuato utilizzando il modello F23	Si estendono le modalità di versamento tramite il modello F24. Il D.M. 8 novembre 2011 dispone infatti l'utilizzo della delega di pagamento (modello F24), fra gli altri, ai pagamenti per

		l'imposta sulle successioni e donazioni, dell'INVIM, dell'imposta sostitutiva INVIM, dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo e dei tributi speciali. (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione)
Abilitazioni Entratel : al via la richiesta via PEC	Attualmente l'utente, effettuata via web la richiesta di pre-iscrizione ad Entratel, deve presentare entro trenta giorni la domanda di abilitazione e la documentazione allegata in un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate della Regione in cui ricade il proprio domicilio fiscale	Entro il 30 settembre 2013 sarà possibile richiedere l'abilitazione al servizio Entratel via PEC. Questa nuova modalità si affianca a quella tradizionale con la presentazione della domanda presso un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La domanda di abilitazione, trasmessa per Posta Elettronica Certificata e contenente l'esplicita dichiarazione di accettazione delle condizioni di funzionamento del servizio stesso, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal soggetto richiedente (in caso di utenti diversi dalle persone fisiche, dal rappresentante legale o negoziale). (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione)
Cassetto fiscale : al via la consultazione doppia (c.d. "cassetto fiscale delegato")	L'attuale servizio di consultazione del cassetto fiscale da parte degli intermediari prevede la possibilità di delegare un solo intermediario, mentre per alcuni utenti è utile delegare due intermediari contemporaneamente alla consultazione del "Cassetto fiscale" (ad esempio il fiscalista e il consulente del lavoro)	Entro il prossimo 31 ottobre 2013 la consultazione del "Cassetto fiscale" potrà avvenire da parte di due diversi intermediari per lo stesso contribuente. La richiesta di consultazione del "Cassetto fiscale", potrà inoltre essere presentata solo in modalità telematica. La durata della delega sarà, infine, estesa a quattro anni, salvo revoca del contribuente. (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione)
Atti privati : nuova registrazione easy	Attualmente, la registrazione di un contratto di locazione deve essere effettuata tramite il "tradizionale" modello 69 oppure mediante la registrazione telematica, che, tuttavia, non consente l'allegazione di un file contenente il contratto	A decorrere dal mese di gennaio 2014, la registrazione dei contratti di locazione immobiliare potrà essere effettuata con un nuovo modello (modello RLI), che sostituirà, per detto adempimento, il modello 69. Il modello RLI potrà essere inviato anche in via telematica e il relativo prodotto software di compilazione, che sarà reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia, consentirà l'allegazione del testo contrattuale. (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione)

Semplificazioni in via amministrativa

Modifiche già operative	
Studi di settore	
Nessun modello per le imprese sottoposte a procedure concorsuali	A partire dal periodo d'imposta 2012 non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore le imprese in liquidazione coatta amministrativa o fallimento (Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio e del 27 maggio 2013).
Mancato invio del modello	Un'ulteriore semplificazione in tema di Studi di Settore, a partire dall'annualità 2012, è rappresentata dal fatto che l'invito rivolto al contribuente a presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti viene inserito direttamente nella ricevuta telematica che attesta l'avvenuta trasmissione della dichiarazione dei redditi UNICO 2013 (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2013). I contribuenti possono, inoltre, chiedere che la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente sia inviata direttamente all'intermediario incaricato

	della trasmissione del modello UNICO (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2013).
Sisma Maggio 2012	Per l'annualità 2012 non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) che dichiarano la presenza delle seguenti cause di esclusione: cessazione dell'attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell'attività (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2013).
Modifiche in corso di realizzazione	
Comparto telematico	
VIES nel "Cassetto fiscale"	Entro il 31 luglio 2013 le informazioni relative all'iscrizione al "VIES", per effettuare operazioni intracomunitarie, saranno consultabili direttamente all'interno del proprio "Cassetto fiscale", utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
CIVIS apre al 36-ter	I contribuenti o i loro intermediari potranno inviare la documentazione richiesta ai fini del controllo formale (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) attraverso "CIVIS", il canale telematico dedicato all'assistenza ai contribuenti, che si apre così a un'ulteriore modalità di assistenza fiscale.

Semplificazioni con il SID (Sistema Interscambio Dati)

	OBBLIGO PRE SEMPLIFICAZIONE	POST SEMPLIFICAZIONE
Archivio rapporti finanziari : comunicazione a prova di privacy	L'articolo 11, comma 2, del D.L. n. 201/2011, a far corso dall'1 gennaio 2012, ha previsto che gli operatori finanziari devono comunicare all'Anagrafe tributaria le movimentazioni e i saldi che hanno interessato i rapporti finanziari. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono state stabilite le modalità operative di questo obbligo comunicativo	Gli operatori finanziari tenuti a inviare, relativamente ai rapporti intrattenuti con i loro clienti, i dati relativi a: codice identificativo del rapporto, saldo di inizio e fine anno, importo totale dei movimenti attivi e passivi dell'anno (articolo 11, comma 2 del D.L. n. 201/2011) effettueranno la trasmissione con un unico file e secondo i più elevati standard di sicurezza, tramite il nuovo canale "SID". Il Sistema di Interscambio Dati consente agli operatori finanziari (banche, SGR, Poste, ecc.) di comunicare all'Agenzia i movimenti bancari in modalità criptate e senza intervento umano, attraverso un sistema <i>application to application</i> . Il nuovo canale, che assicura quindi elevate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa per la raccolta, trasmissione e conservazione dei dati, ha avuto il via libera dal Garante della privacy
Assicurazioni : dati su premi e contratti assicurativi in un solo file	In precedenza, le imprese di assicurazione, entro il 30 aprile di ogni anno, dovevano effettuare una doppia comunicazione per trasmettere i dati relativi ai premi e ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati nell'anno precedente, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie, effettuate da aziende, istituti, Enti e società (articolo 6, comma 1, lettera g-ter del D.P.R. n. 605/1973)	Un unico invio per la comunicazione da parte delle società di assicurazione dei dati relativi ai premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni e quelli riguardanti i contratti di assicurazione (esclusi quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie). Il nuovo invio riguarda la comunicazione relativa al 2012, da effettuare entro il 4 dicembre 2013, attraverso i canali Entratel e Fisconline. A partire dai dati relativi al 2013, le società di assicurazione dovranno utilizzare il nuovo canale dedicato "SID" (Sistema di Interscambio Dati) che offre il vantaggio di inviare tutte le informazioni in un solo file
Comunicazioni più moderne per i proventi percepiti da soggetti non	Il precedente Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2002 fissava le modalità tecniche per la trasmissione dei dati,	Per le banche e gli altri intermediari finanziari diventano più semplici le modalità di comunicazione dei proventi per i quali non trova applicazione

residenti e da società residenti in relazione ai titoli detenuti all'estero	prevedendo l'utilizzo di strumenti oggi desueti come nastri, ecc.	l'imposta sostitutiva, percepiti da soggetti non residenti e da società residenti in relazione ai titoli detenuti all'estero. In particolare, sarà stabilito che le comunicazioni vengano effettuate tramite il nuovo canale "SID" (Sistema di Interscambio Dati), che consente lo scambio completamente automatizzato di flussi di dati tra sistemi. (Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà emanato entro il 30 settembre 2013)
Dati assicurativi : comunicazione automatizzata	Il nuovo Provvedimento modificherà il precedente Provvedimento del 19 gennaio 2007, con il quale sono state fissate le modalità con cui gli operatori del settore delle assicurazioni assolvono all'obbligo di comunicazione tramite Entratel	Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni, che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, grazie all'utilizzo del SID – il nuovo Sistema di Interscambio Dati – potranno comunicare in modo automatizzato le informazioni relative all'ammontare delle somme liquidate, all'identificativo del sinistro, al beneficiario e ai soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. (Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà emanato entro il 31 dicembre 2013)

* * * * *

Mentre la temperatura continua a salire...

...non dimenticate la Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi



A breve partirà la Campagna Abbonamenti 2013-2014 del Teatro Golden

*Otto appuntamenti con il buonumore e la magia del teatro
con aperitivo in sala riservata prima di ogni spettacolo*

TEATRO GOLDEN

Via Taranto 36 - Tel 06.70493826
info@teatrogolden.it ; www.teatrogolden.it

Non lasciarti sfuggire l'occasione

Avrai un posto assicurato...sempre in prima fila con lo spettacolo e il divertimento!